

D.g.r. 3 aprile 2007 - n. 8/4502

Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali – Primo provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007, art. 5

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», che:

– all'art. 5, comma 1 prevede che «i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.»;

– all'art. 5, comma 3 dispone che «La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all'articolo 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate»;

– all'art. 5, comma 4, prevede che «il procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente commissione provinciale per l'artigianato, presso cui è istituito l'albo. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.»;

– all'art. 6 definisce una nuova procedura relativa ai procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi;

Ritenuto opportuno specificare che:

– per attività economica deve intendersi una qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, fermo restando che la disciplina di cui alle disposizioni richiamate non si applica ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14;

– le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive investono tutti i procedimenti amministrativi relativi all'avvio,

svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche non solo relativi alla parte urbanistico-edilizia, ma anche afferenti alla parte amministrativa, e che l'atto finale del procedimento unico rilasciato dalla struttura unica potrà essere specificamente riferito alla costruzione e/o modificazione, intesa nel senso edilizio ed urbanistico, dell'edificio destinato ad ospitare un'attività produttiva, oppure alla fase dell'esercizio/modifica/cessazione dell'attività produttiva intesa in senso amministrativo, ovvero ad entrambe in modo congiunto qualora ne ricorrano le condizioni;

Ritenuto in sede di prima attuazione delle richiamate disposizioni della l.r. 1/2007, di intervenire prioritariamente sulle procedure per le quali sia maggiore l'impatto in termini di riduzione dell'aggravio burocratico sulle imprese e del conseguente costo economico a carico del sistema produttivo regionale, definiti in ragione del numero di procedimenti/anno, della relativa durata e degli effetti della procedura sull'attività d'impresa;

Ritenuto che in ordine al procedimento per il rilascio del Certificato di Agibilità, di cui agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 380/2001 ed all'art. 28 della l.r. 12/2005, sussistano sia i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 della l.r. 1/2007, sia il riscontro delle indicazioni prioritarie di cui sopra;

Considerato che con la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato» in coerenza con la l.r. 1/2007 sono stati tra l'altro aboliti autorizzazioni ed adempimenti superati dalla normativa comunitaria, e tra questi:

- il nulla osta per l'esercizio di attività lavorativa e depositi (altrimenti conosciuto come Nulla Osta Inizio Attività) di cui agli artt. 3.1.9 e 3.1.10 del Regolamento Locale di Igiene Tipo approvato con d.g.r. n. 4/45266 del 25 luglio 1989 che viene sostituito da dichiarazione di inizio attività produttiva;

- le autorizzazioni sanitarie in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, che la normativa individuava come di competenza della Regione e che questa aveva trasferito o delegato alla competenza delle Aziende Sanitarie Locali;

Preso atto delle stime condotte dagli uffici regionali competenti dalle quali risulta che sul territorio regionale ogni anno sono avviati circa 5.000 procedimenti per il rilascio di nulla osta, sono presentate circa 41.000 autorizzazioni sanitarie in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari;

Ritenuto di applicare la disciplina di cui all'art. 5, commi 1 e 3 della l.r. 1/2007 alle procedure di cui ai punti precedenti, con il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione dei tempi di inoperatività delle imprese imputabili a motivi burocratici;

- recupero di produttività, in ragione del tempo recuperato all'attività d'impresa;

- riduzione del carico di lavoro in capo agli sportelli unici per le attività produttive, ovvero ai corrispondenti uffici comunali, con recupero di capacità operativa applicabile alla velocizzazione di altre attività ovvero ad attività di vigilanza e controllo;

- riduzione del carico di lavoro delle strutture delle ASL deputate alla istruttoria dei procedimenti sovraccitati, con recupero di capacità operativa da indirizzare ad attività di vigilanza e controllo, impostate su nuovi criteri per la determinazione delle priorità degli interventi, ovvero all'interno di programmi definiti sulla base della gravità dei rischi nei diversi settori produttivi, uniti a indici di incidenza degli eventi infortunistici e di qualità dell'organizzazione della sicurezza rilevati nelle singole aziende;

Ritenuto, a fronte di quanto esposto ai punti precedenti, di dare prima attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 1/2007 disponendo:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. 1/2007 la definizione di una modulistica unificata per la dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all'art. 3 della l.r. 8/2007;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 1 della l.r. 1/2007, la sostituzione con dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva, del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici destinati ad ospitare attività economiche di cui agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 380/2001 ed all'art. 28 della l.r. 12/2005;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 3 della l.r. 1/2007, l'uniformazione della modulistica occorrente alla presentazione

di denunce di inizio attività di cui agli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005, per quanto riguarda le attività economiche;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. 1/2007 la definizione di una modulistica unificata per la notifica prevista dai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, di cui all'art. 5 comma 2 della l.r. 8/2007;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 2 della l.r. 1/2007, in caso le dichiarazioni sostitutive abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni ovvero si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno ed alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, prevedere che i procedimenti in corso alla data di efficacia del presente provvedimento relativamente alla certificazione di agibilità, possano essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva su iniziativa del richiedente, e che in caso di mancato ricorso alla dichiarazione sostitutiva si applichi la disciplina vigente;

Visto l'art. 5 comma 7 della l.r. 1/2007, in forza del quale gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dall'articolo stesso;

Considerato che contestualmente alla sostituzione dei procedimenti risulta necessario:

- garantire il flusso informativo tra sportello unico comunale e ASL ed ARPA territorialmente competenti;

- ridefinire il ruolo delle strutture delle ASL che si occupano della tutela della popolazione e dei lavoratori nei confronti dei rischi da attività produttive, superando l'impostazione della verifica preventiva delle condizioni di esercizio di ciascuna attività al suo avvio e spostando l'attenzione sul controllo delle attività una volta avviate e sul monitoraggio nel tempo del mantenimento delle condizioni di salubrità e sicurezza per la popolazione e per i lavoratori;

- avviare le procedure per la programmazione tra ASL e ARPA di attività di vigilanza concordate e coordinate ed eventualmente congiunte, in un quadro di razionalizzazione delle risorse e di approccio unitario e complessivo alle problematiche di interesse comune;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a fornire alle ASL le opportune linee operative per attuare quanto sopra, anche relativamente alla promozione di una maggiore integrazione con le attività dell'ARPA in accordo con quest'ultima ed a supporto del ruolo dello Sportello Unico comunale quale unico interlocutore del cittadino utente nella fase di definizione del procedimento amministrativo;

Dato atto dell'assenso espresso dalle Direzioni Generali competenti in materia di Ambiente, Sanità e Territorio, nonché da ARPA Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione, come dato atto nel verbale relativo all'incontro dell'1 febbraio 2007;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, c. 4 della l.r. 1/2007, alla data di entrata in vigore della medesima legge il procedimento di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane disciplinato dalla l.r. 73/1989 è stato sostituito con comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla CPA (Commissione Provinciale Artigianato) competente;

Dato atto che sono stati individuati, in accordo con il Sistema Camerale lombardo, i criteri per l'adozione, da parte delle CCIAA e delle CPA, di modalità operative uniformi per l'applicazione delle norme di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. 1/2007 relative all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

Ritenuto pertanto di incaricare il Direttore Generale competente in materia di Artigianato e Servizi di provvedere a fornire alle CPA le opportune linee guida operative per l'applicazione dei criteri di cui sopra anche relativamente alla promozione di un più efficace raccordo tra Registro delle imprese e Albo delle imprese artigiane;

Preso atto della condivisione degli obiettivi di semplificazione della legge n. 1/2007 espressa da ANCI Lombardia, nonché la disponibilità di questa a collaborare con Regione Lombardia per la prosecuzione e lo sviluppo del percorso di semplificazione av-

viato con il presente provvedimento, come formalizzato nella nota del 22 febbraio scorso;

Preso atto altresì della condivisione di quanto oggetto del presente provvedimento da parte di:

- Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Autonomie, nella seduta del 13 marzo 2007;
- Tavolo di Segreteria del Patto per lo sviluppo, nella seduta del 5 marzo 2007;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 1/2007, la procedura per l'acquisizione del certificato di agibilità degli edifici destinati ad accogliere attività economiche, di cui agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 380/2001 ed all'art. 28 della l.r. 12/2005, è sostituita da dichiarazione resa a firma congiunta del proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero del Legale Rappresentante dell'impresa, e del Direttore dei Lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà. La dichiarazione di cui sopra, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale nel cui territorio insiste l'edificio oggetto della dichiarazione, costituisce titolo per l'immediata agibilità dello stesso;

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 3 della l.r. 1/2007, i procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005 sono avviati mediante presentazione di specifico modulo unificato allo sportello unico per le imprese comunale competente per territorio, o comunque all'ufficio dell'amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, che provvede ad inviargli copia all'ASL e all'ARPA per i successivi controlli di competenza. Tale modulo sostituisce ogni modulo omologo precedentemente in uso presso le amministrazioni comunali;

3. La dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all'art. 3 della l.r. 8/2007 è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e assolve anche l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 48 del d.P.R. 303/56 e all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. del 1934 e, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale nel cui territorio l'attività deve essere condotta, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività;

4. La notifica prevista dall'art. 5 comma 2 della l.r. 8/2007 è resa mediante apposita modulistica approvata ai sensi del successivo punto 5, ad eccezione delle attività che ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 sono soggette a riconoscimento. La notifica citata, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di somministrazione, o nell'ambito della comunicazione di subingresso, o comunque nell'ambito di fatti modificativi dell'attività, deve pervenire alla competente ASL per il tramite dello Sportello Unico comunale o comunque dell'ufficio dell'amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, e con il medesimo l'ASL deve rapportarsi per ogni comunicazione all'utente inerente il procedimento unico;

5. Gli schemi di dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 3, il modulo unificato di cui al punto 2, lo schema di notifica di cui al punto 4 sono approvati con uno o più Decreti del Direttore Centrale Programmazione Integrata, sentiti i Direttori Generali competenti in materia di Sanità, Industria e Territorio, entro 25 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e resi disponibili per l'utilizzo e la compilazione all'interno del Sistema portali di Regione Lombardia. Dell'approvazione degli stessi è data comunicazione agli enti locali ed alle strutture operative di ASL ed ARPA;

6. I procedimenti di cui al punto 1, in corso alla data di efficacia del presente provvedimento, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione. In caso di mancato ricorso alla dichiarazione sostitutiva si applica la disciplina previgente;

7. Alla Direzione Generale competente in materia di Industria, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione, e di concerto con le Direzioni Generali competenti in materia di Agricoltura, Artigianato, Com-

mercio e Sanità e con le competenti Direzioni Centrali della Presidenza, viene affidato il coordinamento tematico per lo sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle imprese e la realizzazione, tramite lo stesso, di modalità di interlocuzione telematica con gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni finalizzate a consentire il monitoraggio dell'efficacia del processo di semplificazione avviato ed a definirne le opportunità e modalità di ulteriore sviluppo;

8. Il provvedimento previsto dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 8/2007 fornisce misure operative alle ASL sulle attività di vigilanza e di controllo da realizzare all'interno di programmi definiti sulla base della valutazione dei rischi nei diversi settori produttivi, uniti ad indici di incidenza degli eventi infortunistici e di qualità dell'organizzazione della sicurezza rilevati nelle singole aziende osservando le seguenti linee operative finalizzate a:

- a. orientare il ruolo delle strutture che presso le ASL si occupano della tutela della popolazione e dei lavoratori nei confronti dei rischi da attività produttive al superamento dell'attuale centralità della verifica preventiva delle condizioni di esercizio di ciascuna attività, per focalizzare l'attenzione sull'effettivo svolgimento «in sicurezza» dell'attività lavorativa e sul monitoraggio, nel tempo, del mantenimento delle condizioni di salubrità e sicurezza per la popolazione e per i lavoratori;
- b. realizzare l'integrazione operativa tra ASL e ARPA, definendo le procedure per la programmazione delle attività di vigilanza da effettuare in modo concordato e coordinato e quando possibile congiunto, in un quadro di razionalizzazione delle risorse e di approccio unitario alle problematiche di interesse comune;

9. Il Direttore Generale competente in materia di Artigianato e Servizi, in attuazione dei criteri seguenti, formula indicazioni alle CPA per l'adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, l.r. 23 gennaio 2007 n. 1, dandone comunicazione alle CCIAA:

- Raccordo tra Registro Imprese e Albo Artigiani – Ai fini della semplificazione e normalizzazione degli adempimenti a carico dei cittadini interessati l'iscrizione al Registro Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane può avvenire attraverso un unico adempimento, fatta salva la facoltà di procedere distintamente e in tempi diversificati alle iscrizioni in questione nei limiti disposti dalle norme in vigore;
- Unificazione della modulistica – Previsione di un modulo unico e semplificato per renderne agevole la compilazione;
- Previsione di apposite istruzioni per la corretta compilazione della modulistica con la finalità di evitare comunicazioni non valide o inefficaci ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- Funzioni delle CPA – Il superamento della funzione deliberativa in ordine all'iscrizione dovrà offrire alle CPA l'opportunità di un più efficace esercizio della funzione di tenuta dell'Albo attraverso le attività di verifica e controllo;
- Funzioni dei Comuni – Soppressa la c.d. istruttoria comunale nella fase di iscrizione all'Albo va garantito il necessario flusso di informazioni tra CPA e Comuni ai fini del monitoraggio locale degli andamenti delle attività economiche anche in vista dell'eventuale successivo coinvolgimento nella fase di controllo;

10. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 della l.r. 1/2007, i Comuni adeguano i propri regolamenti, fermo restando che quanto disposto dalla presente deliberazione trova immediata applicazione e produce direttamente effetti dalla data prevista al successivo punto 11;

11. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha efficacia per i soli punti 1 e 2 a decorrere dal 2 maggio 2007 e per i restanti punti a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo